CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DA PARTE DEL COMUNE DI ARONA DI PERSONALE DEL COMUNE DI BORGOMANERO AI SENSI DELL'ART. 18 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 23 FEBBRAIO 2026.

L'anno duemilaventisei, il giorno _____ del mese di novembre

TRA

Il Comune di Arona, rappresentato dal Dr. Giovanni Vesco nella qualità di Dirigente del Settore III – Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane interne, domiciliato per la carica presso la sede comunale in Via San Carlo 2, Arona;

E

Il Comune di Borgomanero, rappresentato dalla dr.ssa Battaini Anna Maria nella qualità di Dirigente Area Finanze, domiciliata presso la sede comunale;

PREMESSO CHE:

l'art. 18 del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 disciplina l'utilizzo a tempo parziale, mediante convenzione, di personale assegnato ad altri enti del medesimo comparto, consentendo alle Amministrazioni di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo;

il Comune di Arona ha manifestato l'esigenza di avvalersi della prestazione lavorativa della dipendente $$START_OMISSIS$$ Scherini Graziella $$END_OMISSIS$$, inquadrata nell' Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, con profilo professionale di Funzionario Tecnico, assunta a tempo pieno e indeterminato dal Comune di Borgomanero con decorrenza 20 novembre 2026;

il Comune di Arona ha richiesto di poter utilizzare la predetta dipendente per complessive 18 ore settimanali;

la dipendente interessata ha manifestato il proprio consenso all'utilizzo condiviso e allo svolgimento delle prestazioni lavorative aggiuntive presso il Comune di Arona;

il Comune di Borgomanero, valutata la compatibilità dell'utilizzo con le proprie esigenze organizzative e funzionali, ha espresso il proprio assenso;

le Amministrazioni intendono disciplinare mediante il presente accordo le modalità di utilizzo della dipendente, la ripartizione degli oneri finanziari e gli ulteriori aspetti organizzativi connessi allo svolgimento delle prestazioni lavorative presso il Comune di Arona.

VISTE le conformi deliberazioni degli Enti interessati di approvazione del presente schema di

accordo e segnatamente:

Comune di Arona deliberazione della Giunta Comunale n. --- del - - - , esecutiva;

Comune di Borgomanero deliberazione della Giunta Comunale n. -- del -----, esecutiva.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite e rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il Comune di Borgomanero autorizza l'utilizzo della dipendente Ing. $$START_OMISSIS$$ Scherini Graziella $$END_OMISSIS$$, Funzionario Tecnico appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, presso il Comune di Arona, per complessive 18 ore settimanali.

Le restanti n. 18 ore settimanali saranno rese presso il Comune di Borgomanero.

Art. 3

La presente convenzione ha durata di sei mesi, con decorrenza dal 20 novembre 2026 e scadenza al 19 maggio 2027.

Art. 4

L'orario di lavoro della dipendente sarà articolato tra i due Enti secondo le modalità indicate all'art. 2.

La concreta distribuzione delle prestazioni settimanali sarà concordata tra le Amministrazioni, tenendo conto delle rispettive esigenze organizzative e funzionali, e definita in apposito prospetto orario condiviso.

Il Comune di Arona comunicherà preventivamente al Comune di Borgomanero l'articolazione delle prestazioni lavorative e le eventuali successive variazioni.

Ciascuna Amministrazione provvederà alla rilevazione e alla verifica delle presenze della dipendente con riferimento alle prestazioni rese presso il proprio Ente, assicurando il reciproco scambio delle informazioni necessarie alla corretta gestione dell'orario complessivo di lavoro.

Le prestazioni lavorative dovranno essere organizzate in modo da non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività assegnate presso il Comune di Borgomanero

Art. 5

Per le prestazioni rese nell'ambito delle n. 18 ore settimanali di utilizzo condiviso ai sensi

dell'art. 18 del CCNL, il Comune di Borgomanero, quale Ente titolare del rapporto di lavoro, continuerà a corrispondere direttamente alla dipendente il trattamento economico fondamentale e accessorio spettante in relazione al rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il Comune di Arona provvederà al rimborso al Comune di Borgomanero della quota degli oneri stipendiali, comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Ente, proporzionalmente riferibile alle n. 18 ore settimanali di prestazione lavorativa rese in proprio favore.

Il rimborso sarà determinato sulla base del trattamento economico effettivamente spettante alla dipendente, tenendo conto degli eventuali incrementi contrattuali e degli altri emolumenti aventi carattere retributivo, e sarà effettuato con cadenza mensile, previa richiesta del Comune di Borgomanero, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Eventuali trattamenti accessori e incentivi economici collegati alle prestazioni rese presso il Comune di Arona saranno riconosciuti da quest'ultimo, con oneri a proprio carico, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e dei vincoli di spesa applicabili.

Restano a carico di ciascuna Amministrazione le spese connesse a prestazioni, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e regolamentari vigenti.

Art. 6

Per le prestazioni rese nell'ambito delle n. 18 ore settimanali di utilizzo condiviso, il rapporto di lavoro continua ad essere gestito dal Comune di Borgomanero, quale Ente titolare del rapporto originario, secondo quanto previsto dall'art. 18 del CCNL Funzioni Locali.

Ciascuna Amministrazione assicura la corretta gestione delle prestazioni rese presso il proprio Ente e la reciproca comunicazione delle informazioni necessarie.

Art. 7

Con riferimento alle n. 18 ore settimanali di utilizzo condiviso, la gestione delle ferie, dei permessi e delle altre assenze compete al Comune di Borgomanero, quale Ente titolare del rapporto di lavoro. I periodi di ferie dovranno essere concordati tra le Amministrazioni, in modo da garantire la coincidenza delle assenze presso entrambi gli Enti.

La dipendente è tenuta a comunicare tempestivamente a entrambe le Amministrazioni le assenze dal servizio e ogni circostanza che possa incidere sull'organizzazione delle prestazioni lavorative.

Art. 8

Le Amministrazioni si impegnano a organizzare le prestazioni lavorative della dipendente in modo da garantire il rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali e tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di durata massima dell'orario di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 66/2003, con particolare riferimento al riposo giornaliero di almeno undici ore consecutive e al limite medio massimo di quarantotto ore settimanali, comprensive delle eventuali prestazioni aggiuntive, calcolato secondo la normativa vigente.

Le Amministrazioni si impegnano a comunicarsi reciprocamente le informazioni necessarie per assicurare il rispetto dei predetti limiti.

Art. 9

Ciascuna Amministrazione assicura, per quanto di rispettiva competenza e in relazione ai luoghi e alle attività lavorative presso i quali la dipendente è chiamata a prestare servizio, il rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Comune di Arona provvede agli adempimenti di propria competenza in materia di informazione, formazione, prevenzione e sicurezza con riferimento alle attività svolte presso le proprie strutture.

Art. 10

La presente convenzione potrà essere sciolta anticipatamente in qualsiasi momento per accordo tra le Amministrazioni.

Ciascuna Amministrazione potrà recedere unilateralmente dalla convenzione mediante comunicazione formale all'altra Amministrazione, con un preavviso di almeno 15 giorni.

La convenzione potrà altresì cessare anticipatamente in caso di sopravvenuta impossibilità di proseguire l'utilizzo o di venir meno del consenso della dipendente.

In caso di cessazione della convenzione, la dipendente riprenderà a prestare la propria attività lavorativa ordinaria esclusivamente presso il Comune di Borgomanero per l'intero orario di 36 ore settimanali.

Art. 11

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di pubblico impiego e, in particolare, al D.Lgs. n. 165/2001, al D.Lgs. n. 66/2003, al CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 e all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente dalle parti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Arona	per il Comune di Borgomanero
IL DIRIGENTE Settore III – Dr. Giovanni Vesco	IL DIRIGENTE AREA FINANZE Dr.ssa Battaini Anna Maria

«* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa».